

Allegato 1.1 – Progetti di investimento

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale relativi a progetti di investimento		
1	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine?	Sì, ma solo se tutte le macchine sono riconducibili alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda. Nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione di più macchine e la tipologia di intervento preveda la sostituzione come obbligo, il numero delle macchine da acquistare non può essere superiore a quello delle macchine da sostituire.
2	È possibile chiedere il finanziamento per l'acquisto di trattori?	Sì, nell'ambito delle Tipologie di intervento c) e g) e qualora il richiedente non ricada tra i destinatari dell'asse 5 (micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli).
3	L'Allegato richiede che i trattori da acquistare siano dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore. Come si deve attestare la rispondenza a tale requisito?	In fase di conferma e completamento della domanda dovrà essere data evidenza della presenza, sul trattore da acquistare, di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione mediante documentazione ufficiale del fabbricante, quale il listino prezzi o una dichiarazione specifica ed esplicita, contenuta ad esempio in quella predisposta per attestare la rumorosità del trattore. Il requisito dovrà poi essere attestato in fase di rendicontazione dal certificato di conformità al tipo omologato di cui al regolamento UE 167/2013.
4	Quali requisiti devono avere le macchine da acquistare per poter essere finanziabili?	In linea generale, salvo diversa indicazione fornita nelle specifiche Tipologie di intervento, per poter essere ammissibili a finanziamento le macchine da acquistare devono essere non usate, conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, e ricadere nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) di detto decreto.
5	Nel caso di acquisto di macchine con sostituzione di macchine già in possesso dell'impresa, è possibile vendere o permutare la macchina da sostituire quando questa sia in possesso dell'attestazione di conformità all'allegato V del d.lgs. 81/2008?	No, è possibile vendere o permutare la macchina che si deve o che si intende alienare dall'impresa solo quando essa sia conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di riferimento. Quando tale condizione non si realizza, l'azienda deve necessariamente rottamare la macchina da sostituire.
6	Nel caso di macchine movimento terra previste in alcune tipologie di intervento, l'indicazione di macchine compatte è riferibile a quelle da alienare e/o a quelle da acquistare?	Il rispetto di tale requisito è riferito alle macchine da acquistare. Quelle da alienare possono avere anche massa operativa eccedente quella riferita alle macchine compatte così come definite al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012. Quanto indicato è attinente alle tipologie di macchine definite nella medesima norma.

7	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della piena proprietà del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico, le dichiarazioni o autocertificazioni dell'impresa non sono ritenute documenti probanti per dimostrare la piena proprietà. I documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione e il contestuale riferimento al proprietario; ad esempio l'atto di acquisto, fatture di acquisto, libro dei cespiti ammortizzabili, contratti e fatture di manutenzione in cui compare il bene da sostituire, ecc.
8	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico, dichiarazioni o autocertificazioni dell'impresa non sono considerate documenti probanti per dimostrare la data di immissione sul mercato. I documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione; ad esempio l'atto di acquisto/vendita, fatture di acquisto, contratti e fatture di manutenzione in cui compare il bene da sostituire, documentazione illustrativa del fabbricante, ecc.
9	Nell'avviso, in vari punti del testo, si riporta che le macchine devono essere state immesse sul mercato prima o dopo le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE). A quale data bisogna riferirsi?	La data di recepimento a cui riferirsi nel nostro paese è il 21/09/1996 o, solo per alcune macchine per il sollevamento, il 31/12/1996. La direttiva 89/392/CEE è stata recepita in Italia con il d.p.r. 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". Tale decreto è infatti entrato in vigore il 21 settembre 1996 e per alcune tipologie di macchine per il sollevamento il 31/12/1996. L'emanazione della direttiva 98/37/CE, indicata per una correttezza formale nella definizione riportata nell'Avviso pubblico, ha sostituito la 89/392/CEE, ma costituisce un mero passaggio di consolidamento dei testi della stessa direttiva quadro 89/392/CE, unitamente a quelli delle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE già recepiti in Italia con il d.p.r. 459/96. Si tenga tuttavia presente che la direttiva è stata recepita in tempi diversi nei vari Paesi membri e pertanto è possibile che ci siano macchine immesse sul mercato ai sensi della direttiva 89/392/CEE (marcate CE) anche antecedentemente alle suddette date di recepimento da parte dell'Italia.
10	Il punto 3 dell'Allegato prevede che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono essere di analogo tipo". Cosa si intende per macchine di analogo tipo? È possibile fare qualche esempio?	Due macchine di analogo tipo, o tipologia, sono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). Ad esempio, nell'ambito delle macchine movimento terra, due macchine denominate "pala caricatrice" sono dello stesso tipo. La pala caricatrice non è però assimilabile per tipo a un escavatore o a un dumper. Analogamente, nell'ambito delle macchine di sollevamento, la gru a torre è diversa come tipo

		da una autogrù. I medesimi concetti di analogia sono riferibili a macchine fisse installate nei luoghi di lavoro (ad esempio torni e frese, ecc.)
11	Il punto 3 dell'Allegato prevede che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono avere allestimento equivalente in termini accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili". Cosa si intende per allestimento equivalente?	<p>Ai fini dell'Avviso per "allestimento equivalente" delle macchine da acquistare rispetto a quelle da sostituire si intende che:</p> <ul style="list-style-type: none">• le attrezzature intercambiabili (di cui alla direttiva 2006/42/CE art. 1, comma 1 lettera b e art. 2 lettera b, come ad es. benne a valve, martelli demolitori, trince, ecc.) abbinata alle macchine da acquistare siano analoghe e in numero non superiore a quelle in dotazione alle rispettive macchine, già di proprietà dell'impresa, che si intende alienare;• gli accessori/utensili abbinati alle macchine da acquistare siano analoghi o riconducibili e in numero non superiore a quelli utilizzati per eseguire le applicazioni/lavorazioni cui la macchina da alienare era dedicata;• gli accessori/utensili abbinati alle macchine da acquistare siano in linea con le funzioni cui la macchina da alienare era dedicata. <p>Ciò fatte salve situazioni particolari debitamente motivate, derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti.</p>
12	Sono finanziabili trattori e macchine i cui allestimenti prevedano i sistemi di guida automatica?	<p>Fatto salvo il rispetto dei requisiti dell'Allegato, per i trattori occorre distinguere due situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) il sistema è presente nel listino del trattore e installato dal costruttore del trattore stesso; in questo caso il sistema è finanziabile. In fase di rendicontazione dovrà essere inviato uno stralcio del libretto delle istruzioni contenente riferimenti al sistema di guida automatica oppure una dichiarazione del costruttore del trattore relativa all'omologazione del tipo di trattore, secondo il reg. UE 167/2013, comprensiva del sistema oppure, ancora, evidenze della presenza del sistema all'interno dell'allegato tecnico alla carta di circolazione;b) il sistema di guida automatica è installato da un soggetto diverso dal costruttore del trattore (cd. after-market); in questo caso il sistema non è finanziabile. Inoltre, tenuto conto che l'installazione del sistema di guida automatica interessa aspetti di carattere omologativo riguardanti non solo la rispondenza del sistema ai requisiti di sicurezza specificati nella norma ISO 10975:2009 ma anche la sua compatibilità con il trattore oggetto di finanziamento, qualora esso sia comunque installato anche se non finanziato, sarà necessario inviare in fase di rendicontazione un aggiornamento della carta di circolazione. <p>Anche per le macchine, fatto salvo il rispetto dei requisiti dell'Allegato, occorre distinguere due situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">c) il sistema è presente nel listino della macchina e installato dal fabbricante della macchina stessa; in questo caso il sistema è finanziabile. In fase di

		<p>rendicontazione dovrà essere inviato uno stralcio del libretto delle istruzioni contenente riferimenti al sistema di guida automatica;</p> <p>d) il sistema di guida automatica è installato da un soggetto diverso dal fabbricante della macchina (cd. after-market); in questo caso il sistema non è finanziabile. Inoltre, tenuto conto che l'installazione del sistema di guida automatica interessa aspetti riguardanti non solo la sua rispondenza ai requisiti di sicurezza specificati nella norma ISO 10975:2009 ma anche i RES della direttiva macchine e la compatibilità del sistema con la macchina oggetto di finanziamento, l'ammissibilità della macchina sarà subordinata agli approfondimenti effettuati caso per caso, dipendenti anche dalle norme tecniche specifiche per la tipologia di macchina richiesta.</p>
<p>13</p>	<p>L'Allegato dispone che le macchine acquistate rispetto a quelle alienate debbano avere prestazioni non superiori del 30% o del 50% a seconda che la loro immissione sul mercato sia avvenuta successivamente o antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE ex 89/392/CEE.</p> <p>Considerato che quali indicatori di prestazione l'Allegato specifica nell'elenco tra parentesi solo la potenza e le dimensioni, ma sembra lasciare aperta la possibilità di utilizzarne anche altri, è possibile fornire un quadro più ampio degli indicatori ritenuti maggiormente significativi ai fini della valutazione dei progetti?</p>	<p>Il confronto fra le prestazioni è richiesto solo nel caso in cui i progetti ricadano nell'ambito delle tipologie di intervento c), d), g) e h) che prevedono la sostituzione obbligatoria di macchine e/o di trattori agricoli o forestali; è comunque possibile derogare ai valori indicati nell'Allegato (30 o 50%) purché tale deroga sia dovuta a situazioni particolari debitamente motivate derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per l'assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti).</p> <p>Il confronto tra le prestazioni delle macchine acquistate rispetto a quelle alienate deve essere effettuato utilizzando parametri che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • omologhi e direttamente confrontabili (potenze massime, potenze nominali, portate, dimensioni, medesimi parametri attestanti la capacità lavorativa, ecc.); • contenuti all'interno di documenti ufficiali del costruttore (ad es. istruzioni d'uso, dépliant, brochure, cataloghi, specifiche tecniche, ecc.). <p>Nella tabella a pag. 11 sono esemplificati, per le principali tipologie di macchine, gli indicatori ritenuti più significativi ai fini del rispetto delle condizioni previste dall'Avviso. Il professionista estensore della perizia asseverata ha tuttavia la possibilità di operare, motivandola sotto il profilo tecnico, una scelta diversa. Sono ritenuti idonei gli indicatori che, semplici o composti, esprimono la prestazione massima resa. Nel caso in cui i dati indicati nella perizia asseverata non siano immediatamente verificabili, l'Inail si riserva di richiedere integrazioni documentali.</p>
<p>13 bis</p>	<p>Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, quali sono le regole da seguire per alienare gli accessori, gli utensili e le attrezzature intercambiabili che fanno parte dell'allestimento delle macchine?</p>	<p>Per quanto riguarda gli accessori/utensili ammissibili in un contesto di equivalenza, la loro alienazione segue i medesimi criteri definiti per la macchina di cui fanno parte, contenuti all'interno della Tipologia di intervento selezionato.</p>

		<p>Per quanto riguarda invece le attrezzature intercambiabili ammissibili in un contesto di equivalenza, considerato che sono esse stesse macchine ai sensi della direttiva macchine, la loro alienazione segue la regola generale definita per le macchine negli allegati e dipendente dalla data della loro immissione sul mercato.</p> <p>In tal senso si dovrà aver cura di verificare che le attrezzature intercambiabili da alienare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ricadano per data di immissione sul mercato/direttiva di riferimento nell'ambito della stessa Tipologia di intervento delle macchine a cui sono associate (diversamente il loro acquisto per sostituzione potrebbe non essere finanziabile); b) rispondano ai requisiti prestazionali eventualmente previsti dall'allegato di riferimento, rispetto alle attrezzature intercambiabili da acquistare; c) risultino nella piena proprietà dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019
<p>Quesiti relativi alla Riduzione del Rischio chimico Tipologia di intervento a)</p>		
<p>14</p>	<p>Se si intende realizzare un intervento di riduzione del rischio da agenti chimici in vari reparti con l'installazione di più macchine per l'aspirazione, poiché nei diversi reparti gli agenti chimici da abbattere sono differenti, si può presentare un progetto complessivo?</p>	<p>Sì, purché siano agenti chimici pericolosi e/o agenti cancerogeni e mutageni così definiti ai sensi degli artt. 222 e 234 del d.lgs. 81/2008.</p>
<p>Quesiti relativi alla Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine Tipologia di intervento c)</p>		
<p>15</p>	<p>Nel caso di un progetto di sostituzione di macchine, in che modo bisogna procedere per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento"?</p>	<p>Una volta soddisfatte le condizioni iniziali relative all'emissione della macchina da alienare (livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A dichiarato dal fabbricante superiore a 80 dB(A) e ai livelli di emissione (pressione sonora e potenza acustica dichiarati dai fabbricanti) di ogni macchina da acquistare che devono essere inferiori a quelli della rispettiva macchina da alienare (come dichiarati dai fabbricanti) di almeno 2 dB(A), la valutazione del rischio atteso è una stima del miglioramento globale prodotto dalla/e sostituzione/i delle macchine che il progetto prevede rispetto alla situazione ante operam. A tal proposito, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi, mansioni ecc.), i necessari contributi dei livelli di pressione sonora delle macchine da acquistare, per la stima di LEX,8h o LEX,w della nuova esposizione, potranno</p>

		essere dedotti utilizzando i relativi valori di emissione sonora, nonché i nuovi tempi di utilizzo delle stesse.
16	<p>Nel caso in cui il livello di emissione della pressione acustica della macchina da acquistare sia inferiore o uguale a 80 dB(A) e non sia dichiarato dal fabbricante il valore della potenza sonora in quanto non reso obbligatorio neanche da altre disposizioni legislative, è necessario comunque fornire tale valore? E nel caso, come è possibile procedere?</p>	<p>Sì. È necessario produrre il valore della potenza sonora L_{WA} sia per la macchina da alienare che per la macchina da acquistare. Nel caso in cui l'impresa, per la macchina da acquistare, non disponga dei valori di emissione dichiarati dal fabbricante, potrà integrare la perizia asseverata con i valori di potenza sonora rilevati su macchina uguale a quella da acquistare, secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da sostituire. Nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità di una macchina uguale a quella da acquistare, l'impresa ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia asseverata, fornendo successivamente in rendicontazione con la disponibilità della macchina, i valori richiesti della macchina acquistata, rilevati tramite le misurazioni dirette nelle medesime condizioni operative di utilizzo, conformemente alla norma UNI EN ISO della serie 374X o equivalenti.</p> <p>Si ricorda che i valori di potenza sonora e livello di pressione della macchina da acquistare dovranno essere confrontabili (stessa metodologia di misura) con i valori della macchina da alienare. Quando i dati del costruttore della macchina da alienare non siano utilizzabili per il confronto, in quanto misurati con modalità non riproducibili sulla macchina da acquistare, la misura dovrà essere effettuata anche sulla macchina da dismettere, prima della sua alienazione.</p> <p>Si fa presente che, nelle macchine destinate a funzionare all'aperto, qualora ricadano nel campo di applicazione del d.lgs. 262/2002 (direttiva 2000/14/CE) o del d.lgs. 135/1992, nei rispettivi libretti di uso e manutenzione, ai sensi del d.lgs. 17/2010, viene annotato il livello della potenza sonora garantito. Si rammenta a tal proposito di porre attenzione ai valori utilizzati per il confronto poiché il valore della potenza sonora garantito può differire dal valore della potenza sonora misurato, in quanto include le incertezze legate alle procedure di misurazione e quelle legate alle variazioni di produzione.</p>
17	<p>Nel caso di un progetto di sostituzione di trattori agricoli o forestali, è necessario il confronto dei livelli sonori di omologazione dichiarati dal fabbricante tra il trattore da alienare e quello da sostituire?</p>	<p>No. Il confronto, per i trattori agricoli o forestali, è previsto per i livelli di rumorosità del solo trattore da acquistare, per il quale i livelli sonori di omologazione dichiarati dal fabbricante devono essere inferiori rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento (regolamento UE 167/2013 e regolamenti delegati UE 1322/2014 e 2018/985) in aderenza a quanto indicato nella tipologia di intervento c. In tal senso, sia il rumore del trattore in movimento che entrambi i valori del livello sonoro all'orecchio del conducente, a cabina aperta e a cabina chiusa, devono</p>

		<p>soddisfare i requisiti previsti per la tipologia di intervento c. Non è quindi necessario acquisire livelli sonori di omologazione dichiarati dal fabbricante per il trattore da alienare.</p> <p>Ai fini del rischio atteso post intervento, per stimare il LEX,8h o LEX,w della nuova esposizione, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi, mansioni ecc.), i necessari contributi dei livelli di pressione sonora potranno essere dedotti utilizzando quelli relativi all'orecchio del conducente dichiarati dal fabbricante ai fini dell'omologazione dei trattori da acquistare, nonché i nuovi tempi di utilizzo degli stessi.</p> <p>Ad integrazione della presente FAQ si riportano a pag. 14 i limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento; limiti che tuttavia non sostituiscono le direttive e i regolamenti comunitari di riferimento ai quali si rimanda per tutti i necessari approfondimenti.</p>
<p>Quesiti relativi alla Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche Tipologia di intervento d)</p>		
<p>18</p>	<p>Cosa si intende per "valori di emissione vibratoria"? Si riferiscono solo alla macchina da acquistare? Quali sono le modalità ammesse per la loro determinazione?</p>	<p>Per "valori di emissione vibratoria" si intendono i valori di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante della macchina in base alle norme europee armonizzate relative alle metodiche di misura delle vibrazioni, emesse dagli organismi di normalizzazione europei o internazionali. I valori di emissione vibratoria devono essere riportati sia per la macchina da sostituire che per quella da acquistare.</p>
<p>19</p>	<p>È possibile utilizzare fattori correttivi di cui al Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 15350:2013? Se sì, in che limiti?</p>	<p>È ammissibile l'uso dei fattori correttivi di cui al UNI CEN/TR 15350:2013 in fase di redazione del DVR relativamente al solo rischio vibrazioni mano-braccio (HAV) e solo applicandoli ai valori dichiarati dal fabbricante della macchina da sostituire.</p> <p>Si ricorda, infatti, che i fattori moltiplicativi correttivi non sono previsti né dal d.lgs. 81/08 né dalla norma UNI EN 5349-1:2004, anche se è prassi consolidata, per alcune tipologie di macchine che generano vibrazioni al sistema mano-braccio, il loro utilizzo ai fini prevenzionali per tener conto delle discrepanze rilevate tra i valori di vibrazione misurati in campo e quelli di emissione dichiarati dai fabbricanti.</p>
<p>20</p>	<p>È possibile l'utilizzo della tabella tratta dal Rapporto Tecnico UNI CEN/TS 15730:2009 contenente le principali tipologie di macchine per movimento terra, lavorazioni e gli associati valori di vibrazioni trasmesse al corpo intero, al fine della determinazione dei valori di emissione vibratoria al corpo intero delle macchine da sostituire/acquistare?</p>	<p>No. La stessa Specifica Tecnica, adottando il Rapporto Tecnico ISO/TR 25398, precisa che con esso si intende fornire solo un metodo per stimare l'esposizione giornaliera a vibrazioni, in accordo con la norma ISO 2631 e EN 14253, mediante l'utilizzo di una tabella di correlazione tra le principali tipologie di macchine (pala meccanica, escavatore, ecc.) e i valori di esposizione a vibrazioni al corpo intero delle tipiche lavorazioni associate.</p>

		Tuttavia, nella Specifica Tecnica è precisato che detta tabella non comprende tutti i modelli e non prende in considerazione le varie marche di macchine per il movimento terra. Pertanto non è utilizzabile per documentare la riduzione dei valori di emissioni vibratoria, tra la situazione ex ante intervento e quella ex post, ai fini dell'ammissibilità del progetto.
21	Come si deve tener conto della deviazione standard nei valori di emissione vibratoria?	L'uso della deviazione standard non è obbligatorio. È necessario tuttavia, per la confrontabilità, che i valori di emissione vibratoria della macchina da sostituire e di quella da acquistare siano o entrambi comprensivi o entrambi non comprensivi della deviazione standard.
22	In che modo bisogna procedere per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento", effettuata con la stessa metodologia per la valutazione del rischio ante intervento?	Una volta soddisfatte le condizioni iniziali per la macchina da alienare (valore di emissione vibratoria dichiarato dal fabbricante superiore a quanto sancito per il valore di azione - corpo intero o mano/braccio) e la diminuzione di almeno il 20% tra il valore di emissione vibratoria di ogni macchina da alienare e quello della rispettiva macchina da acquistare (come dichiarati dai fabbricanti), la valutazione del rischio atteso è da considerarsi una stima del miglioramento globale prodotto dalla/e sostituzione/i delle macchine che il progetto prevede rispetto alla situazione ante operam. A tal proposito, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi di utilizzo, mansioni, ecc.), i contributi dei valori di accelerazione delle macchine da acquistare, necessari per la stima di A(8) nella nuova esposizione, potranno essere dedotti utilizzando i relativi valori di emissione vibratoria nonché i nuovi tempi di utilizzo delle stesse.
23	Nel caso in cui il fabbricante della macchina da acquistare non indichi per essa il valore puntuale dell'emissione vibratoria ma si limiti ad indicare che esso è minore di 0,5 m/s ² (corpo intero) o 2,5 m/s ² (mano braccio), come si deve dimostrare la riduzione del 20% di questi valori tra macchina da sostituire e macchina da acquistare?	La dichiarazione da parte del fabbricante della macchina da acquistare che riporti il valore di emissione vibratoria minore di 0,5 m/s ² (corpo intero) o 2,5 m/s ² (mano braccio) è sufficiente come dimostrazione dei casi in cui il fabbricante della macchina da alienare abbia dichiarato valori di emissioni uguali o superiori rispettivamente a 0,625 m/s ² o 3,125 m/s ² . Diversamente, il richiedente potrà integrare la perizia asseverata, oltre che con la dichiarazione del fabbricante, con i valori di accelerazione delle vibrazioni rilevati sulla macchina da acquistare, secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da sostituire. Nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità dei valori di accelerazione della macchina da acquistare, il richiedente ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia asseverata e fornire successivamente, in rendicontazione con la disponibilità della macchina, i valori di accelerazione delle vibrazioni della macchina acquistata, sempre rilevati tramite le misurazioni dirette.

<p>23 bis</p>	<p>Esistono norme specifiche per la dichiarazione dei valori di emissione vibratoria relativi al corpo intero (WBV) da parte dei costruttori per i carrelli elevatori e per le macchine movimento terra?</p>	<p>Sì, per quanto concerne i carrelli elevatori i valori di emissione vibratoria dichiarati dai costruttori possono essere determinati secondo la norma UNI EN 13059:2008.</p> <p>Per quanto riguarda alcune tipologie di macchine per movimento terra (caricatori, escavatori e terne) esiste la norma specifica UNI 11849:2022. La norma si applica alle sole vibrazioni trasmesse al corpo intero dell'operatore attraverso il piano di seduta ed è riferita alle misurazioni che i costruttori eseguono su macchine nuove, al fine di determinare i valori di emissione vibratoria da inserire nella documentazione obbligatoria così come richiamato nella direttiva 2006/42/CE.</p>
<p>Quesiti relativi alla Riduzione del rischio biologico Tipologia di intervento e)</p>		
<p>24</p>	<p>È possibile modificare l'ambiente di lavoro in modo tale da impedire l'ingresso di vettori di agenti biologici potenzialmente patogeni?</p>	<p>Sì, la ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di ridurre il rischio legato alla potenziale presenza di agenti biologici, può comprendere anche gli interventi volti di impedire che vettori di potenziali agenti microbici patogeni come artropodi, uccelli o roditori accedano o colonizzino gli ambienti di lavoro.</p>
<p>25</p>	<p>Gli interventi riportati nella scheda di rischio dell'Allegato sono sempre finanziabili?</p>	<p>Sono finanziabili qualora riducono il rischio associato ai microrganismi presenti o potenzialmente presenti, ad esempio non è finanziabile l'intervento teso a depressurizzare un ambiente di lavoro dove si utilizzano microrganismi che non si trasmettono per via aerea.</p>
<p>26</p>	<p>È possibile finanziare il trattamento delle superfici di lavoro con prodotti in grado di eliminare batteri, virus, muffe?</p>	<p>Sì, i progetti della Tipologia di intervento e) punto 3 sono volti a consentire la disinfezione delle superfici di lavoro contaminate da agenti biologici, pertanto sono finanziabili anche i progetti di rivestimento/trattamento delle superfici di lavoro con materiali in grado di renderle auto-<i>"decontaminanti"</i> poiché capaci di eliminare, batteri, virus e muffe con comprovata efficacia pluriennale (per esempio biossidi di titanio - TiO₂).</p>
<p>27</p>	<p>È possibile includere tra i progetti di "ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischi di contaminazione" la ristrutturazione di spazi comuni al fine di aumentare il contenimento della diffusione di agenti biologici, incluso il Sars Cov-2?</p>	<p>La ristrutturazione degli ambienti di lavoro per la separazione delle zone a rischio di contaminazione da agenti biologici è finanziabile per le attività che prevedano l'uso deliberato di agenti biologici o che esponano ad un rischio potenziale ed occasionale, ma comunque correlato al tipo di lavoro. Pertanto, le attività che possono usufruire dell'intervento di ristrutturazione sono quelle che esponono i lavoratori al rischio di contrarre l'infezione dovuto alla specifica attività svolta e all'organizzazione del lavoro. A titolo esemplificativo si possono includere le attività lavorative che prevedono l'accesso di pubblico o attività di cura alla persona o di tipo diagnostico.</p>
<p>Quesiti relativi alla Riduzione del rischio di caduta dall'alto Tipologia di intervento f)</p>		

28	Sono finanziabili progetti finalizzati alla riduzione del rischio di caduta dall'alto che prevedono l'acquisto di macchine e non l'acquisto di sistemi di ancoraggio fissi?	No, i progetti che permettono di ridurre il rischio di caduta dall'alto mediante interventi diversi dall'installazione di sistemi di ancoraggio fissati permanentemente non sono finanziabili.
29	A corredo della domanda, è necessario fornire il Documento di valutazione dei rischi aziendale?	No.
30	Relativamente alla documentazione relativa agli ancoraggi permanenti sulla nuova copertura si chiede cosa si intende per "scheda tecnica del progetto a firma di professionista abilitato".	<p>Il documento consiste in una scheda o una relazione, firmata da un professionista abilitato, contenente almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di lavoro a maggior rischio • caratteristiche degli ancoraggi secondo la norma UNI 11578:2015: <ul style="list-style-type: none"> ○ ancoraggi di tipo A: descrizione e numero ○ ancoraggi di tipo C: descrizione e metri lineari di sviluppo ○ ancoraggi di tipo D: descrizione e metri lineari di sviluppo • numero di utenti collegabili contemporaneamente
Quesiti relativi alla Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti - Tipologia di intervento g)		
31	A corredo della domanda è necessario fornire il Documento di valutazione dei rischi aziendale?	No, è comunque necessario fornire, nelle apposite sezioni della perizia asseverata, le informazioni circa il rischio infortunistico presente ante operam così come il miglioramento conseguibile per effetto dell'acquisto delle macchine in progetto.
32	È possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine di proprietà dell'azienda? Quali sono le regole da osservare?	<p>Si, in linea generale è possibile acquistare una macchina multifunzione a fronte dell'alienazione di più macchine.</p> <p>Come specificato nell'Allegato, a meno di situazioni particolari debitamente motivate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la macchina acquistata dovrà essere di analogo tipo rispetto a quelle alienate, laddove per macchine di analogo tipo o tipologia si intendono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). • gli indicatori di prestazione della macchina acquistata dovranno rispettare il limite massimo di aumento (50%) per ogni indicatore di prestazione delle macchine alienate; nel caso in cui l'indicatore di prestazione sia lo stesso per più macchine da sostituire, il confronto potrà essere effettuato rispetto all'indicatore con valore più elevato <p>Nel caso di specie, non potendosi verificare la similitudine nella denominazione generica della macchina da acquistare rispetto a quelle da sostituire, né far riferimento ad un'unica norma armonizzata, sarà necessario che la macchina da acquistare presenti le funzioni delle macchine da sostituire.</p>

		Nel caso in cui la macchina da acquistare possieda ulteriori funzioni non presenti nelle macchine da sostituire, tale situazione dovrà essere debitamente motivata anche in coerenza con le limitazioni poste dall'Allegato e con la finalità dell'Avviso pubblico, di "miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti" (art. 1).
--	--	---

Quesiti relativi alla Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete Tipologia di intervento h)

33	È possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine di proprietà dell'azienda? Quali sono le regole da osservare?	<p>Si, in linea generale è possibile acquistare una macchina multifunzione a fronte dell'alienazione di più macchine.</p> <p>Come specificato nell'Allegato, a meno di situazioni particolari debitamente motivate:</p> <ul style="list-style-type: none">• la macchina acquistata dovrà essere di analogo tipo rispetto a quelle alienate, laddove per macchine di analogo tipo o tipologia si intendono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate).• gli indicatori di prestazione della macchina acquistata dovranno rispettare il limite massimo di aumento (30%) per ogni indicatore di prestazione delle macchine alienate; nel caso in cui l'indicatore di prestazione sia lo stesso per più macchine da sostituire, il confronto potrà essere effettuato rispetto all'indicatore con valore più elevato <p>Nel caso di specie, non potendosi verificare la similitudine nella denominazione generica della macchina da acquistare rispetto a quelle da sostituire, né far riferimento a un'unica norma armonizzata, sarà necessario che la macchina da acquistare presenti le funzioni delle macchine da sostituire.</p> <p>Nel caso in cui la macchina da acquistare possieda ulteriori funzioni non presenti nelle macchine da sostituire, tale situazione dovrà essere debitamente motivata anche in coerenza con le limitazioni poste dall'Allegato e con la finalità dell'Avviso pubblico, di "miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti" (art. 1).</p>
-----------	---	---

Riduzione del rischio sismico n)

34	Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di sistemi di automazione dei magazzini ove questi magazzini siano	No, l'Allegato 1.1 prevede come oggetto dell'intervento solo l'acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche, non contemplando sistemi di automazione.
-----------	--	---

realizzati con le scaffalature antisismiche richieste con il
progetto?

INTEGRAZIONE FAQ 13 ALLEGATO 1.1

Nella tabella che segue sono esemplificati, per le principali tipologie di macchine, gli indicatori di prestazione ritenuti più significativi ai fini del rispetto delle condizioni previste dall'Avviso. Il professionista estensore della perizia asseverata ha tuttavia la possibilità di operare, motivandola sotto il profilo tecnico, una scelta diversa; in questo caso gli indicatori dovranno essere scelti, singolarmente o in numero adeguato, al fine di rappresentare il livello massimo di prestazione resa e, quando siano composti da più parametri, dovrà essere esplicitato il contributo di ciascun parametro alla determinazione dell'indicatore.

TIPOLOGIA MACCHINA	INDICATORE	NOTE
Macchine movimento terra	Massa operativa	È la massa della macchina completa di tutti i suoi accessori nella configurazione più usuale, con serbatoi di olio e carburante pieni e un operatore del peso convenzionale di 75 kg.
Macchine utensili (tornitura, fresatura, foratura, ecc.)	Potenza motore	È in genere fornita come potenza massima; sono tuttavia utilizzabili per il confronto le potenze nette, potenze rese, potenze installate, potenze nominali.
Insieme di macchine ed altre macchine operatrici (cartonatrici, astuciatrici, mixer, impastatrici, ecc.)	Capacità lavorativa	La capacità lavorativa può essere esplicitata in funzione della tipologia di macchina e in maniere differenti, con uno o più parametri: velocità di lavorazione, unità di produzione per unità di tempo, superficie dell'area di lavoro, potenza, ecc. Sarà cura dell'estensore della perizia asseverata dettagliare la capacità lavorativa in funzione dello specifico ciclo produttivo dell'azienda su cui insiste il progetto o fornire ulteriori o altri indicatori.
Trattori agricoli e forestali	Potenza motore	È in genere fornita come potenza massima; è tuttavia utilizzabile per il confronto la potenza a regime nominale.
Macchine agricole	Capacità lavorativa	La capacità lavorativa può essere esplicitata in funzione della tipologia di macchina e in maniere differenti con uno o più parametri: potenza, velocità di avanzamento, estensione del fronte di lavoro, portata massima, diagrammi di carico, massa per macchine trainate, ecc.

TIPOLOGIA MACCHINA	INDICATORE	NOTE
Attrezzature intercambiabili	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza meccanica <li style="padding-left: 20px;">o • Potenza idraulica 	
Gru su autocarro , autogru, carrelli elevatori a braccio telescopico	<ul style="list-style-type: none"> • Carico massimo di utilizzazione <li style="padding-left: 20px;">e • Estensioni del braccio 	Se il carico massimo di utilizzazione varia in funzione della configurazione della macchina (desumibile ad es. da tabelle e diagrammi di carico), detto carico non può superare il limite percentuale di incremento previsto dalla Tipologia di intervento selezionata, in ciascuna configurazione possibile. L'estensione del braccio deve comprendere anche le eventuali prolunghe inserite nel preventivo.
Carrelli elevatori senza braccio telescopico (muletti), transpallet motorizzati o manuali.	Carico massimo di utilizzazione	Se il carico massimo di utilizzazione varia in funzione della configurazione della macchina, detto carico non può superare il limite percentuale di incremento previsto dalla Tipologia di intervento selezionata, in ciascuna configurazione possibile.
Gru a struttura limitata, argani, paranchi	Carico massimo di utilizzazione	Se il carico massimo di utilizzazione varia in funzione della configurazione della macchina, detto carico non può superare il limite percentuale di incremento previsto dalla Tipologia di intervento selezionata, in ciascuna configurazione possibile.
Piattaforme di lavoro elevabili, ponti mobili sviluppabili	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza massima di lavoro <li style="padding-left: 20px;">e • Numero di persone 	È possibile arrotondare per eccesso il numero di persone risultante dal calcolo.
Macchine che trattano fluidi	Portata volumetrica	
Pompe idrauliche	<ul style="list-style-type: none"> • Portata volumetrica <li style="padding-left: 20px;">e • Prevalenza 	
Presse idrauliche	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione massima <li style="padding-left: 20px;">e • Superficie di lavoro 	

TIPOLOGIA MACCHINA	INDICATORE	NOTE
Altre tipologie non comprese nell'elenco		Sarà cura dell'estensore della perizia asseverata scegliere gli indicatori di prestazione ritenuti più significativi per il confronto.

INTEGRAZIONE FAQ 17 ALLEGATO 1.1

Nella Tipologia di intervento c) è specificato che i trattori da acquistare dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 4 dB(A) (trattori di categoria T1 e C1) o di almeno 2 dB(A) (trattori di categoria T2, T3, T4, T5 e C2, C3, C4, C5) rispetto a entrambi i limiti previsti dal regolamento UE 167/2013 che, unitamente ai relativi regolamenti delegati, costituisce il regolamento comunitario di riferimento.

Tali limiti sono i seguenti:

- livello sonoro all'orecchio del conducente:

- 90 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato XIII del regolamento delegato 1322/2014 (metodo 1)
- 86 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato XIII del regolamento delegato 1322/2014 (metodo 2)

- rumore del trattore in movimento:

- 89 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 1500 kg
- 85 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 1500 kg.

Il "livello di rumorosità" dichiarato dal fabbricante dovrà quindi essere riferito a entrambi i seguenti parametri:

- livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014, metodo 1 o metodo 2, sia a cabina chiusa che a cabina aperta,
- livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente al regolamento delegato (UE) 2018/985, allegato II.

La riduzione del livello di rumorosità dovrà essere riferita a entrambi i valori dei predetti parametri dichiarati dal fabbricante considerando, per il livello sonoro all'orecchio del conducente, il valore più elevato tra quelli misurati a cabina chiusa e a cabina aperta